

**ORDINANZA 01 / 2013**

**DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE LATO CITTA'  
AEROPORTO DI MILANO LINATE**  
1° Aggiornamento - Marzo 2013

Il Direttore dell'Aeroporto di Milano Linate  
Capo della Direzione Aeroportuale di Milano Linate

- VISTI** gli articoli 687, 693, 702, 705, 718 del Codice della Navigazione approvato con R.D. n. 327 del 30 marzo 1942 e successive modifiche;
- VISTO** il Decreto 250/97 che istituisce l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
- CONSIDERATA** l'esigenza di aggiornare le disposizioni contenute nell'Ordinanza n. 04/2011 del 20 dicembre 2011 "**DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE LATO CITTA' AEROPORTO DI MILANO LINATE**" a seguito dei cambiamenti del layout delle aree situate in zona Lato Città (Land Side) e della prevista installazione del sistema di controllo del flusso del traffico veicolare mediante il sistema ZTL gestito dal Comune di Milano;
- VISTO** il Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti edito da ENAC;
- ESAMINATA** la documentazione presentata dalla Soc. SEA S.p.A. che dettaglia le aree in zona Lato Città con la prevista segnaletica;
- VISTI** i Regolamenti dell'Unione Europea in materia di *security* ed il Programma Nazionale di Sicurezza (PNS) del Comitato Interministeriale per la Sicurezza dei Trasporti Aerei e degli Aeroporti (C.I.S.A.);
- RITENUTA** valida la necessità di limitare, vigilare ed intervenire come necessario sul flusso di veicoli nelle zone antistanti le aerostazioni di Linate NORD, sia al lato ARRIVI (Livello 0) che al lato PARTENZE (Livello 1), onde evitare elevate concentrazioni di traffico con conseguente blocco della circolazione stradale;
- RITENUTA** come primaria la necessità di salvaguardare i requisiti di *security* nelle predette aree, limitandone il sovraffollamento di veicoli e di tutelare l'incolumità dell'utenza;
- RITENUTO** necessario rendere evidente all'utenza ed Operatori aeroportuali, con opportuna segnaletica, le corsie da percorrere e le aree di sosta destinate ai veicoli in ambito aeroportuale nell'area Lato Città (*Land Side*), anche al fine di reprimere il fenomeni di abusivismo;
- CONSIDERATO** il numero limitato di spazi presenti nelle aree antistanti l'aerostazione ovvero l'esigenza di assicurare un congruo numero di stalli di sosta alle diverse tipologie di veicoli destinati a soddisfare l'esigenza dei passeggeri (TAXI, NCC, bus granturismo, bus impiegati per il trasporto di linea) per il rapido trasferimento dei passeggeri in arrivo e partenza da questo aeroporto;



- VISTA l'Ordinanza n. 04/2011 del 20/12/2011 attualmente in vigore riguardante il medesimo argomento della Circolazione stradale in zona Lato Città, che necessita di un'integrazione in quanto non disciplina le recenti varianti alle vie di accesso e l'uso delle apparecchiature dell'impianto ZTL;
- CONSIDERATA la necessità di emanare una nuova Ordinanza che integra e modifica la predetta Ordinanza n. 04/2011;
- VISTA la necessità di assicurare al passeggero idonei servizi così come previsti dalla Carta dei Servizi dell'Aeroporto di Milano ed in particolare la presenza di regolari ed adeguati mezzi di collegamento con le aree del territorio sia vicine che distanti dall'Aeroporto;
- VISTO il "NUOVO CODICE DELLA STRADA" (Decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni) ed in particolare l'art. 6, comma 7, il quale prevede che la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico sul sedime aeroportuale è riservata al Direttore Aeroportuale ENAC, sentiti gli Enti e la Società di Gestione.
- VISTA la Legge 22 marzo 2012, n. 33: "Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali", pubblicata sulla G.U. n. 79 del 03.04.2012;
- VISTO che l'aeroporto "Enrico Forlanini" di Linate è situato sul territorio dei Comuni di Milano, di Segrate e di Peschiera Borromeo;
- VISTO che l'aeroporto di Linate assicura al Territorio Lombardo un'importante funzionalità di collegamento ed è, pertanto, interessato da un intenso traffico veicolare, pubblico e privato;
- CONSIDERATO che è necessario assicurare in modo ottimale il rispetto delle norme di circolazione stradale in modo da consentire l'ordinato e civile flusso del traffico veicolare;
- VISTO che l'art. 12 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada dispone che l'espletamento dei servizi di polizia stradale spetti – fra gli altri – ai Corpi e ai servizi di polizia locale nell'ambito del territorio di competenza;
- CONSIDERATO che la circostanza che l'aeroporto insista sul territorio di tre differenti Comuni implica la necessità di coordinare il servizio di polizia locale al fine di garantirne l'omogeneo e capillare esercizio, compatibilmente con le differenti capacità di organico che ciascun Comune può esprimere;
- VISTO che l'Aeroporto di Milano Linate è gestito da SEA in virtù della Legge 18/4/1962, n. 194 e della conseguente Convenzione 7/5/1962, n. 191 per la disciplina dei rapporti con lo Stato, così come aggiornata dalla Convenzione SEA/ENAC del 4.9.2001;
- CONSIDERATO che è interesse di ENAC assicurare sul citato aeroporto i servizi utili all'utenza aeroportuale ed in particolare assicurare la corretta viabilità sull'aeroporto in previsione sia dell'incremento di traffico legato a picchi stagionali, sia della gestione più efficiente di eventi critici per l'operatività aeroportuale (quali le emergenze legate a condizioni meteorologiche particolari), che normalmente comportano il congestionamento del flusso veicolare, nonché in vista dell'intensificazione dei controlli connessi allo sviluppo infrastrutturale, che comporterà la "cantierizzazione" di aree limitrofe all'aeroporto (quali a titolo esemplificativo il progetto MM4 o Expo 2015);
- RITENUTO che è, altresì, interesse comune delle Polizie Locali rafforzare l'attività di contrasto contro ogni forma di abusivismo in ambito aeroportuale;
- SENTITI gli Enti di Stato interessati e la Soc. SEA SpA;



## ORDINA

### Art. 1. Applicabilità

La presente Ordinanza è applicabile sull'Aeroporto "E. Forlanini" di Milano Linate.

### Art. 2. Definizioni

- a) *Aree regolamentate*: zone aeroportuali, ovvero ricadenti all'interno del sedime dell'aeroporto, soggette ad una disciplina per l'ingresso e stazionamento appositamente regolamentate da ENAC;
- b) *Area Lato Città'* (Land Side): area regolamentata di un aeroporto che include tutte le aree aperte al pubblico. L'accesso a tale area, di norma, è libero, ma può essere soggetto a restrizioni o limitazioni in determinate condizioni o situazioni contingenti. Le limitazioni possono riguardare anche l'accesso dei veicoli o lo svolgimento di specifiche attività, specie se condotte a scopo di lucro. L'area Lato Città include zone esterne all'aperto quali le vie di accesso, parcheggi pubblici e zone di sosta riservate, oltre che zone interne dell'aerostazione passeggeri che si estendono fino alle postazioni o varchi dove sono localizzati i controlli di sicurezza (*security*).

### Art. 3. Applicabilità del Codice della Strada e delle Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali

Nelle aree aeroportuali aperte al pubblico, rientranti tra quelle definite "Lato Città" (*Land Side*) sono applicabili le norme del Codice della Strada (Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni) nonché le leggi e norme emanate in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali e loro successive modificazioni ed integrazioni.

### Art. 4. Attività di vigilanza e accertamento delle infrazioni

Sulla base dell'analisi dei problemi connessi alla sicurezza urbana rilevati nell'ambito dell'aeroporto, vengono individuati i seguenti ambiti prioritari di intervento rispetto ai quali le Polizie Locali, dei territori su cui insiste l'Aeroporto di Milano Linate, hanno titolo ad espletare le rispettive attività di vigilanza ed accertamento in materia di:

- a. prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e di circolazione di mezzi;
- b. servizi di viabilità nelle aree aperte al pubblico (aree di sosta dei veicoli; area di collegamento con la stazione dei mezzi pubblici);
- c. presidio e monitoraggio dell'area ipotizzata quale Zona a Traffico Limitato (ZTL), in collegamento con la Centrale Operativa del Comune di Milano;
- d. sicurezza stradale;
- e. gestione dei flussi di traffico;
- f. polizia amministrativa: controllo e repressione di fenomeni quali esercizio abusivo di trasporto pubblico, parcheggi abusivi, etc.;
- g. collaborazione per il miglioramento della segnaletica di accesso all'aeroporto tramite i rispettivi "uffici segnaletica" delle Polizie Locali.

La gestione dei servizi precedentemente citati, è svolta, in forma paritaria, dal personale della Polizia Locale dei Comuni di Milano, Segrate e Peschiera Borromeo.

Le Polizie Locali potranno assicurare un presidio continuo per fasce orarie o mediante pattuglie.

- Il Comune di Milano assicurerà la presenza di n. 22 risorse, con n. 1 Commissario Aggiunto e di n. 1 Commissario Capo. Il servizio sarà assicurato dalle ore 05.00 alle ore 24.00. Nei restanti orari sarà garantito lo svolgimento di un servizio dinamico e comunque saranno assicurati come necessario servizi aggiuntivi o di rafforzamento;
- Il Comune di Peschiera Borromeo, pur non potendo assicurare la presenza costante con proprie unità, dichiara che è disponibile a fornire il proprio supporto in occasioni di eventi mirati e nei casi in cui si dovessero verificare situazioni d'emergenza;



- Il Comune di Segrate assicurerà la presenza di proprio personale in occasione di particolari eventi e nelle situazioni di emergenza.

I servizi saranno espletati sul sedime aeroportuale e più precisamente nelle aree aperte al pubblico dell'aeroporto di Linate individuate nella planimetrie allegata alla presente Ordinanza (area Lato Città - *Land Side*).

#### **Art. 5. Contrasto alle attività di abusivismo**

Tra gli obiettivi della presente Ordinanza vi è il contrasto a qualsiasi forma di abusivismo messo in atto sul territorio del sedime aeroportuale di Linate. A tal scopo gli agenti delle Polizie Locali dei Comuni sopra individuati espletano le loro funzioni di vigilanza e controllo, nonché sanzioni nei confronti di ogni atto illecito che dovesse venir accertato nelle aree Lato Città (*Land Side*) rispetto alle normative vigenti. In particolare, si fa riferimento alle attività abusive di natura commerciale che possono aver luogo attraverso azioni di procacciamento clienti nell'ambito aeroportuale. Tali azioni risultano illecite sia nel caso in cui siano messe in atto direttamente dagli imprenditori commerciali, che anche attraverso l'opera di terzi procacciatori di clientela e/o mediatori. Chiunque sprovvisto dei necessari titoli e/o licenze necessarie per lo svolgimento della sua attività economica in aeroporto sarà perseguito a norma di legge.

Si ribadisce, infine, il divieto già sancito all'art. 21 dell'Ordinanza n. 4/2011 della D.A. di Linate sui Taxi ed NCC, di condizionare le scelte dei passeggeri. Infatti, è fatto divieto a chiunque operi nell'ambito aeroportuale di indirizzare, con criteri di preferenza, i passeggeri in arrivo verso l'uno o l'altro dei servizi di trasporto esistenti.

#### **Art. 6. Attività commerciali non consentite**

Il personale della Polizia Locale espletterà attività di vigilanza e controllo nelle aree esterne situate in zona Land Side con riferimento alle norme vigenti a tutela del consumatore. In particolare, si precisa che l'accesso e la permanenza in Aerostazione, è consentito oltre che al personale degli Enti di stato, ai passeggeri ed alle varie categorie di operatori aeroportuali presenti in aeroporto (cfr. art.22 dell'Ordinanza n.04/2011), anche al pubblico. Tuttavia, non è consentito l'accesso alle Aerostazioni a chiunque eserciti il commercio ambulante ed ogni altra attività atta a turbare il normale e regolare svolgimento delle operazioni aeroportuali. In particolare l'accesso e la sosta in qualunque area aeroportuale, comprese quelle di libero accesso all'interno della aerostazione, sono vietate a persone che intendono svolgere attività non autorizzate (quali: raccolta di fondi, distribuzione opuscoli, pubblicità, vendita di prodotti o servizi, etc.) o non consentite (procacciamento di sistemazioni alberghiere e di mezzi di trasporto, etc.). Rientrano in tale divieto anche le strade e gli spazi dell'area Lato Città dove è vietata la sosta di veicoli per la vendita o distribuzione, anche gratuita, di prodotti in genere. A tal riguardo si precisa che tali attività a carattere commerciale sono regolamentate da separate disposizioni emanate da ENAC che sono aggiornate in funzione delle diverse esigenze rappresentate dai soggetti interessati. Con le stesse modalità, sono consentite attività svolte da organizzazioni non a scopo di lucro, quando le stesse sono ritenute che abbiano una valenza sociale (es. associazioni giovanili o aventi carattere di internazionalità oppure riconosciute a livello nazionale). In relazione alle attività da svolgere, si rappresenta che le stesse possono essere soggette a limitazioni e restrizioni imposte da ENAC-Direzione Aeroportuale di Milano Linate qualora le attività possano pregiudicare aspetti di sicurezza relativamente agli aspetti di *safety*, di *security*, a carattere fiscale o sanitario. In tal caso sarà cura della Direzione Aeroportuale attivare i necessari coordinamenti con gli Enti di Stato interessati e con il Gestore aeroportuale.

#### **Art. 7. Attività di trasporto pubblico**

I contravventori alle disposizioni della presente Ordinanza saranno sanzionati in accordo alla normativa vigente applicabile. Per quanto riguarda, inoltre, la materia di trasporto pubblico con TAXI e NCC, i trasgressori delle norme della presente Ordinanza e



comunque tutti coloro a cui vengano formalmente contestate le seguenti infrazioni indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: procacciamento, mancata osservanza dell'obbligo di prestazione o interruzione immotivata della stessa, alterazione di tariffa, prelievo irregolare di clienti in difformità alle procedure definite dalla presente Ordinanza, mancato rispetto del turno (ove ciò non costituisca più grave reato), potranno incorrere oltre che, nelle sanzioni precedentemente citate, anche nell'interdizione ad operare nell'ambito territoriale di competenza dell'Aeroporto di Milano Linate sino ad un massimo di 30 giorni. Le relative sanzioni adottate a carico dei contravventori in possesso di licenze di TAXI o NCC saranno altresì comunicate al Comune che ha rilasciato la licenza per i provvedimenti di competenza.

**Art. 8. Sanzioni**

Eventuali sanzioni, per inosservanza delle norme di cui all'art. 3 della presente Ordinanza e quelle in relazione alle attività di cui ai predetti artt. 4, 5, 6 e 7, saranno applicate a seguito di accertamento dalla Polizia Locale e saranno contestate al trasgressore e gestite, per i successivi adempimenti di legge (notifiche, ingiunzioni, ecc.), in accordo ai procedimenti già in essere ed adottati dalla Polizia Locale che ha provveduto all'accertamento.

Le sanzioni applicate saranno conformi a quelle previste dalla norma oggetto d'infrazione.

**Art. 9. Aggiornamento di precedenti Ordinanze**

Si evidenzia che i contenuti dell'Ordinanza n.04/2011, che tratta il medesimo argomento, restano validi con le precisazioni ed integrazioni di cui agli articoli sopra riportati.

Alla presente Ordinanza sono allegate le Planimetrie aggiornate dell'area Lato Città.

**Art. 10. Rispetto dell'ordinanza**

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.


**Art. 11. Decorrenza**

La presente ordinanza entra in vigore dalle ore 00.01 del **23 Marzo 2013**.

Milano, 19 marzo 2013

Il Direttore

Dott. Ing. Riccardo Perrone



SCALA 1:500		DATA OTT. 2011		N. DISSEGNO		REVISIONE		2		SEI	
AEROPORTO MILANO LINATE		LI PROGETTISTA		PROGETTO: SEQUENZIALE ORIZZONTALE E VERTICALE SEDINE ESTRODORDINALE		REVISIONE: PROGNOSICA					
TITOLO: PIANI METRI (PIANO PARTENZE)											
A		AGGIORNAMENTI		DATA		AGGIORNAMENTI		DATA		AGGIORNAMENTI	
B		OGGETTO									
C											
D											
E											
F											
G											
H											
I											
L											
M											
N											
O											
P											
Q											
R											

Il presente disegno è stato elaborato in conformità con le norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Milano, in vigore dal 1992, e con le norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Linate, in vigore dal 1992.

DATA	AGGIORNAMENTI	OGGETTO
A	I	
B	L	
C	M	
D	N	
E	O	
F	P	
G	Q	
H	R	

DATA	AGGIORNAMENTI	OGGETTO
A	I	
B	L	
C	M	
D	N	
E	O	
F	P	
G	Q	
H	R	

DATA	AGGIORNAMENTI	OGGETTO
A	I	
B	L	
C	M	
D	N	
E	O	
F	P	
G	Q	
H	R	

DATA	AGGIORNAMENTI	OGGETTO
A	I	
B	L	
C	M	
D	N	
E	O	
F	P	
G	Q	
H	R	

DATA	AGGIORNAMENTI	OGGETTO
A	I	
B	L	
C	M	
D	N	
E	O	
F	P	
G	Q	
H	R	

